risultasse estratto dai libri ad Sabinum di Paolo, potremmo essere paghi dell'atetesi segnata dal Kaser. Ma il frammento risulta estratto da un liber singularis de iure singulari. È perciò evidente che Paolo, non potendo essere colui che ha rilevato la singolarità, nel liber singularis il frammento non può avercelo messo.

Ce lo ha messo un rielaboratore postclassico di quell'opera. O meglio, secondo me ²⁹, ce lo ha messo colui che ha confezionato, rielaborando materiale paolino, tutto intero il *liber singularis de iure singulari*.

POSTILLA SECONDA: ANALOGIA E DINTORNI.

Il mio studio sul ius singulare, pubblicato nel 1946 a fini di sviluppo e di completamento di altri saggi precedenti ivi citati, ha visto la luce anteriormente agli scritti dedicati da R. Reggi a L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano (1952) e da A. Steinwenter ai Prolegomena zu einer Geschichte der Analogie (1, in St. Arangio-Ruiz [1953] 169 ss.; 2, in St. Albertario [1952] 105 ss.; 3, in Fs. Schulz [1951] 345 ss.). Di data posteriore (sorvolando su altri contributi di altri autori) è F. Gallo, Alle origini dell'analogia (in Diritto e processo nell'esperienza romana, Atti in mem. di G. Provera [1994] 37 ss.).

Non ho alcuna intenzione, in questa postilla, di riprendere in esame il tema del *ius singulare*, e nemmeno quello connesso dell'analogia (e del relativo divieto), salvo che per un punto essenziale: il punto delle origini del ricorso all'analogia da parte dei giuristi e dei giusdicenti romani.

Il Gallo, se ho ben capito, intravvede le « origini » dell'analogia (o, come altrove dice, il « riconoscimento » di essa) nella cosí detta « co-dificazione » giuliano-adrianea dell'edictum perpetuum, o almeno (se una vera e propria codificazione non vi fu) nel senatoconsulto che venne provocato dall'imperatore Adriano, secondo quanto osserva Giustiniano in const. Tanta-Δέδωχεν 18: senatoconsulto (meglio: oratio principis) che « hoc apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non invenitur, bor ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas ». Posto che la « nova auctoritas » della Tanta fosse il potere imperiale (nel che, per quanto mi riguarda, tendo a convenire, mal-

²⁹ Cfr. Guarino (nt. 10) 39 ss.

^{*} Inedito.

grado i dubbi sollevati in alcuni della frase parellela della costituzione greca), Giustiniano avrebbe riservato esclusivamente a se stesso ed ai suoi successori l'integrazione analogica dell'editto (cioè, praticamente, di tutto il ius vetus), attribuendo questa riserva già ad Adriano, nonché alla venerata dottrina di Salvio Giuliano (« cum et ipse Salvius Iulianus . . . in suis libris hoc rettulit, ut, si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur »): attribuzione peraltro menzognera, o comunque erronea, dal momento che Salvio Giuliano nei suoi digesta (cfr. D. 1.3.12, Iul. 15 dig.) aveva scritto, invece, che l'integrazione delle lacune delle leggi e dei senatoconsulti col metodo dell' « ad similia procedere » spettava in primo luogo ad « is qui iurisdictioni praeest ».

A mio avviso, il processo evolutivo adombrato dal Gallo (sempre, ripeto, che io l'abbia ben capito) lascia piuttosto perplessi, sopra tutto se si considera che il frammento giulianeo tanto malamente (anzi falsamente) citato da Giustiniano è riportato proprio dai Digesta giustinianei. Comunque, lascio ad altri il compito di riesaminare la questione, limitandomi qui a segnalare che essa non può essere discussa a fondo senza prendere in esame l'argomento del ius singulare e del « non est producendum ad consequentias », cioè del testo di Paolo che Giustiniano riporta non solo in D. 1.3.14, ma eleva a regula autorevole anche in D. 50.17.141 pr. Se le norme « contra rationem iuris » non erano passibili di integrazione analogica, segno è, direi, che per Giustiniano (come già per i giuristi classici) « producere ad consequentias » le norme « secundum rationem iuris » era attività lecita a tutti.

Ecco un argomento piuttosto importante che il Gallo ha trascurato, pur riconoscendo, con l'onestà scientifica che gli è consueta (cfr. p. 84 nt. 77), che esso è « tra i problemi da studiare ».